

## MODIFICA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021 DEL COMUNE DI LEGNARO

Premesso che:

- in data 27 maggio 2021 alle ore 10.00 tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale è stata siglata l'ipotesi di modifica del contratto collettivo decentrato integrativo, per una applicazione puntuale degli articoli 9 e 23, lasciando invariati i costi afferenti al CCDI sottoscritto in data 02/05/2019;
- il Revisore dei Conti del Comune di Legnaro, in data 11/04/2019 ha già espresso parere favorevole in relazione alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2019-2021 con i vincoli di bilancio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/05/2021 è stata autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della modifica al contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021;

Pertanto, oggi 10 (dieci) giugno 2021 le parti come di seguito rappresentate:

- per la Parte Pubblica: il Segretario Comunale dott. Luca Morabito;
- per le RSU Camerotto Elisa e Donolato Marco
- per le Organizzazioni Sindacali territoriali:
  - Enrico Ciligot - CGIL
  - Franco Maisto - CISL
  - Michele Magrini - UIL

previa conferma delle premesse sopra esposte, sottoscrivono la seguente modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comune di Legnaro.

### Testo vigente

#### Art. 9 Produttività miglioramento ed incremento dei servizi

In sede di contrattazione integrativa annuale, sulle risultanze del precedente art. 8, le parti definiranno il budget economico da attribuire alla "performance organizzativa" di cui all'art. 68 comma 2 lettera a) CCNL 21/05/2018, alla "performance individuale" di cui all'art. 68 comma 2 lettera b) CCNL 21/05/2018, e alla "differenziazione del premio individuale" di cui all'art. 69 CCNL 21/05/2018, con le seguenti precisazioni:

- a. alla performance individuale viene attribuita una percentuale di almeno il 50% delle risorse come determinate dal precedente art. 8;
- b. ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale sulla base della "performance individuale" secondo i seguenti criteri:



- definizione di una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita;
  - la misura della maggiorazione della differenziazione del premio individuale, non potrà essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, per valutazione positiva si intende una valutazione superiore al 61/100 del punteggio attribuibile sulla base del sistema di valutazione dell'ente.
1. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di performance organizzativa, oltre che le risultanze del sistema di valutazione, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno.
  2. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto in base alle assenze dal servizio.
  3. Si prevede una franchigia pari a 30 giorni non considerata assenza, inoltre non sono considerate assenze, oltre ai giorni non lavorativi, le seguenti fattispecie: ferie; permessi retribuiti; congedo obbligatorio e astensione anticipata per maternità; malattia professionale; infortunio sul lavoro; legge 104/92; donazione sangue e midollo osseo; terapie salvavita, recupero derivante da svolgimento lavoro straordinario e gli eventuali riposi compensativi.
  4. I lavoratori neo assunti a tempo indeterminato e/o determinato, non partecipano alla distribuzione delle risorse del fondo durante il periodo di prova.
  5. Le economie derivanti dall'applicazione dei predetti criteri saranno riversate nel fondo e saranno ripartite proporzionalmente alla quota di produttività già assegnata.

.....

#### **Art. 23 - Pausa e servizio sostitutivo mensa**

1. L'Ente garantisce il servizio sostitutivo della mensa mediante convenzione diretta con i ristoratori locali.
2. Il personale ha diritto al servizio nei giorni di rientro pomeridiano, con una pausa non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti, ai sensi dell'art. 45 del CCNL 14.09.2000. Per avere diritto al servizio il rientro pomeridiano deve protrarsi per almeno 2 ore.
3. La fascia oraria della pausa mensa è compresa tra le 12,30 e le 15,30. In ogni caso deve essere garantito l'orario di apertura al pubblico.
4. Il servizio spetta anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero purchè la prestazione si protragga per almeno 2 ore oltre il normale orario di servizio.
5. Il servizio spetta anche per prestazioni di lavoro straordinario serali. Per servizio serale si intende di norma quello svolto dopo le ore 18,00.
6. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del CCNL 21.05.2018, per il personale la cui prestazione supera le sei ore giornaliere (per un massimo di 1,5 ore), è possibile collocare la pausa di mezz'ora alla fine del turno di lavoro.





## Testo modificato

### Art. 9 Produttività miglioramento ed incremento dei servizi

In sede di contrattazione integrativa annuale, sulle risultanze del precedente art. 8, le parti definiranno il budget economico da attribuire alla "performance organizzativa" di cui all'art. 68 comma 2 lettera a) CCNL 21/05/2018, alla "performance individuale" di cui all'art. 68 comma 2 lettera b) CCNL 21/05/2018, e alla "differenziazione del premio individuale" di cui all'art. 69 CCNL 21/05/2018, con le seguenti precisazioni:

a. alla performance individuale viene attribuita una percentuale di almeno il 50% delle risorse come determinate dal precedente art. 8;

b. ai due dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale sulla base della "performance individuale" secondo i seguenti criteri:

- la misura totale della maggiorazione della maggiorazione del premio individuale sarà del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, per valutazione positiva si intende una valutazione superiore al 61/100 del punteggio attribuibile sulla base del sistema di valutazione dell'ente.
  - in caso di parità l'attribuzione avverrà secondo il seguente ordine: non averla percepita l'anno precedente; appartenere alla categoria economica inferiore; avere la maggiore anzianità di servizio.
1. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di performance organizzativa, oltre che le risultanze del sistema di valutazione, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno.
  2. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto in base alle assenze dal servizio.
  3. Si prevede una franchigia pari a 30 giorni non considerata assenza, inoltre non sono considerate assenze, oltre ai giorni non lavorativi, le seguenti fattispecie: ferie; permessi retribuiti; congedo obbligatorio e astensione anticipata per maternità; malattia professionale; infortunio sul lavoro; legge 104/92; donazione sangue e midollo osseo; terapie salvavita, recupero derivante da svolgimento lavoro straordinario e gli eventuali riposi compensativi.
  4. I lavoratori neo assunti a tempo indeterminato e/o determinato, non partecipano alla distribuzione delle risorse del fondo durante il periodo di prova.
  5. Le economie derivanti dall'applicazione dei predetti criteri saranno riversate nel fondo e saranno ripartite proporzionalmente alla quota di produttività già assegnata.

.....

### Art. 23 - Pausa e servizio sostitutivo mensa

1. L'Ente garantisce il servizio sostitutivo della mensa mediante l'erogazione del buono pasto elettronico.



2. Il personale ha diritto al servizio nei giorni di rientro pomeridiano, con una pausa non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti, ai sensi dell'art. 45 del CCNL 14.09.2000. Per avere diritto al servizio il rientro pomeridiano deve protrarsi per almeno 2 ore.
3. La fascia oraria della pausa mensa è compresa tra le 12,30 e le 15,30. In ogni caso deve essere garantito l'orario di apertura al pubblico.
4. Il servizio spetta anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero purchè la prestazione si protragga per almeno 2 ore oltre il normale orario di servizio.
5. Il servizio spetta anche per prestazioni di lavoro straordinario serali. Per servizio serale si intende di norma quello svolto dopo le ore 18,00.
6. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del CCNL 21.05.2018, per il personale la cui prestazione supera le sei ore giornaliere (per un massimo di 1,5 ore), è possibile collocare la pausa di mezz'ora alla fine del turno di lavoro.

Letto, verificato e sottoscritto

- per la parte pubblica: il Segretario Comunale dott. Luca Morabito Luca Morabito
- per le RSU: Camerotto Elisa e Donolato Marco Donolato Marco
- per le Organizzazioni sindacali territoriali:
  - Enrico Ciligot - CGIL Enrico Ciligot
  - Franco Maisto - CISL Franco Maisto
  - Michele Magrini - UIL Michele Magrini